



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

La fattispecie sottoposta all'ABF è quella relativa ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 4/1/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/1/2016.

Il ricorrente con nota di reclamo all'intermediario ha richiesto il rimborso delle commissioni per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento e, non soddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con la controparte, si è rivolto all'Arbitro con rappresentante volontario per ottenere il rimborso di totali 2.239,99.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni intermediario, la piena congruità dei rimborsi già effettuati in relazione a quanto stabilito in contratto; quanto alle commissioni bancarie, la natura *up front* di tale voce di costo, e, comunque, il difetto di legittimazione passiva, posto che essa va a remunerare l'istituto mutuante, mentre l'intermediario ha agito in qualità di mandatario con rappresentanza. Tanto premesso, l'intermediario così conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di



finanziamento. La parte ricorrente chiede la restituzione delle riferite quote ex art. 125 *sexies* TUB.

La giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi del 2009 e del 2011 rivolti agli intermediari, ha stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (recurring) che a causa dell'estinzione anticipata del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore priva della necessaria giustificazione causale; i Collegi hanno invece confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito (up front), integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.

Relativamente alle commissioni bancarie, occorre in primo luogo dar conto dell'eccezione pregiudiziale del resistente circa il difetto di legittimazione passiva.

L'Arbitro ha più volte riconosciuto la legittimazione passiva del soggetto mandatario seguendo «il principio in base al quale, anche a prescindere dalla ricostruzione dei rapporti negoziali coinvolgenti l'intermediario mandante, la società mandataria ed il cliente (compiuta alla luce delle norme codicistiche) possa invece farsi applicazione di un criterio di *apparentia juris* allorché il ricorrente individui nell'intermediario collocatore, e non già nel finanziatore, la propria controparte sotto il profilo oggettivo, infatti, è proprio il mandatario il soggetto con il quale il cliente ha materialmente stipulato il contratto ed intrattenuto i conseguenti rapporti negoziali, sino all'estinzione. Ne consegue che, in ragione di una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi coinvolti ed al fine di garantire effettività della tutela, si è fatto ricorso ad un criterio di natura empirica per il quale può essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento ed interlocutrice naturale nella gestione del rapporto»

Veniamo adesso all'esame del contratto, onde verificare la natura delle commissioni indicate nel negozio e definite nel foglio informativo.

Per le commissioni bancarie: compensi a copertura di ogni onere e spesa sostenuti a fronte delle attività preliminari all'erogazione del finanziamento, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del tasso di interesse, quelle derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché costi per la deliberazione e l'elaborazione di propria competenza dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio.

Per le commissioni di intermediazione: consistono nelle attività necessarie per la deliberazione e per l'estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal cliente o di altri vincoli e trattenute, per l'acquisizione delle garanzie assicurative obbligatorie per legge, per l'elaborazione di propria competenza dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera durata, per la gestione e l'incasso della rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. non riscosso per riscosso).

L'analisi dell'intero contenuto della commissioni sopra riportato e la evidente natura eterogenea delle attività contemplate determina una complessiva opacità della sua formulazione, vieppiù avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota delle provvigioni destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito da quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale. Questa circostanza determina il diritto alla restituzione del ricorrente della quota parte non maturata delle commissioni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dunque, in applicazione del *pro rata temporis* e tenuto conto degli importi già restituiti il Collegio ritiene che al ricorrente vadano rimborsate le seguenti somme:

commissioni bancarie: euro 62,10 (108,00 : 120 x 69)

commissioni d'intermediazione: euro 2.177,92 (4.834,08 : 120 x 69 = 2.779,60 – abbuono 601,68)

Per totali euro 2.240,02. Per cui, nei limiti della domanda proposta, euro 2.239,99 oltre accessori.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.239,99, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO